



ORDINANZA n. 62 del 8 luglio 2015

Oggetto: Ordinanza n. 37 del 18 maggio 2015 “Disciplina della circolazione e della sosta di roulotte, campers, caravan e simili nel territorio comunale.

IL SINDACO

Vista la precedente ordinanza n. 37 del 18 maggio 2010 con oggetto la “Disciplina della circolazione e della sosta di roulotte, campers, caravan e simili nel territorio comunale” di cui qui di seguito si riporta la premessa:

“Premesso che il Comune di Ortona ha una notevole valenza turistica e riceve in continuazione un notevole afflusso di turisti, fra i quali anche turisti itineranti che utilizzano mezzi di trasporto idonei anche per l'alloggio quali roulotte, campers, caravan e simili;

Valutata la conformazione delle strade ed aree di parcheggio, in particolare quelle a servizio delle zone litoranee, di per sé inadatte alla circolazione e sosta di tali mezzi;

Considerata la mancanza nel territorio comunale di aree pubbliche idoneamente attrezzate ai sensi dell'art. 378 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) per la sosta di tali mezzi, e comunque la presenza di numerose aree private idoneamente attrezzate ed autorizzate;

Constatato che in numerose occasioni, come documentato dai rapporti d'intervento del Comando di Polizia Municipale di Ortona e le segnalazione del locale Comando Stazione Carabinieri, la sosta incontrollata di tali mezzi, e la relativa attività di campeggio da parte degli occupanti, ha causato numerosi inconvenienti, pregiudizi e pericoli per la salute ed igiene pubblica, consistenti nell'abbandono incontrollato di rifiuti solidi non differenziati e lo spandimento di rifiuti liquidi su aree pubbliche o anche lo sversamento degli stessi direttamente in mare, comprovato dai numerosi interventi effettuati dalla ditta Ortona Ambiente per la ripulitura e bonifica delle aree;

Sentito il parere del Comando di Polizia Municipale;

Ritenuta quindi la necessità di intervenire in qualità di autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art.50 del d.lgs. 267/2000, a tutela della salute ed igiene pubblica;

Ritenuta anche la necessità di intervenire ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada, a tutela della sicurezza della circolazione stradale;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del citato d.lgs. 267/2000;”

Dato atto che tali motivazioni sono tutt'ora sussistenti e pressanti;

Riportato qui di seguito il dispositivo di detta ordinanza:

“La premessa è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Si individua quale attività di campeggio, utilizzando mezzi quali roulotte, campers, caravan e simili, quando in presenza di circostanze oggettive quali:

- uso di piedini di stazionamento;
- apertura di porte, finestre, gradino o veranda;
- posizionamento all'esterno di tavolini, sedie, ombrellini ed altre attrezzature.
Si impongono i seguenti divieti e limitazioni alla circolazione e sosta mezzi quali roulotte, campers, caravan e simili, nonché all'attività di campeggio, nel territorio del Comune di Ortona:

1. E' vietato l'accesso e la sosta, con rimozione forzata, a roulotte, campers, caravan e simili, nelle seguenti aree di parcheggio a servizio delle zone litoranee: Lido Saraceni, comprendendo le aree a margine di Via Cervana ed il piazzale alla radice del molo sud del porto, Lido Riccio, aree a margine della S.P. Lido Riccio, Lido Arielli, area a margine del litorale, nonché il terminal bus in località Fontegrande ed il piazzale a servizio della zona artigianale;
2. nelle stesse aree, è vietata l'attività di campeggio come sopra descritta;
3. l'attività di libero campeggio, come sopra descritta, è parimenti vietata in tutto il territorio comunale, anche mediante l'utilizzo di tende o attrezzature similari; è consentita solo all'interno delle aree idoneamente attrezzate ed autorizzate;
4. Nel territorio comunale, con l'esclusione delle aree indicate al punto 1., la circolazione e la sosta di roulotte, campers, caravan e simili è disciplinata dall'art. 185 del vigente Codice della Strada.

Sanzioni:

- le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 1. e 4. sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada;
- le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 2. e 3. sono soggette alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000;
- E' abrogata ogni precedente ordinanza in merito, in particolare l'ordinanza nr. 142/1978.

E' abrogata ogni precedente ordinanza in merito, in particolare l'ordinanza nr. 142/1978."

Ritenuta l'opportunità di precisare che le aree sopra indicate al punto 1. sono organizzate mediante opportuna segnaletica per la sosta delle sole autovetture, per cui la sosta di mezzi più grandi è causa di grave intralcio alla circolazione;

Precisato altresì che nelle immediate vicinanze di tali aree si sono spazi adeguati per la sosta di veicoli con dimensioni superiori a quelle di una autovettura;

Dato atto che, considerato l'elevato volume di traffico e di veicoli presenti in tali zone, in particolare nel periodo estivo, che, in caso di necessità, rende impossibili interventi di rimozione veicoli al fine di garantire e ripristinare il regolare flusso della circolazione, occorre provvedere alla installazione di dissuasori idonei ad impedire l'accesso nelle aree di che trattasi di mezzi diversi da quelli per i quali l'area di parcheggio è stata organizzata e segnalata;

Ritenuta quindi la necessità di intervenire a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità;

ORDINA

Confermarsi integralmente il dispositivo della ordinanza n. 37 del 18 maggio 2010 così come sotto riportato:

“La premessa è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Si individua quale attività di campeggio, utilizzando mezzi quali roulotte, campers, caravan e simili, quando in presenza di circostanze oggettive quali:

- uso di piedini di stazionamento;
- apertura di porte, finestre, gradino o veranda;
- posizionamento all'esterno di tavolini, sedie, ombrellini ed altre attrezzature.

Si impongono i seguenti divieti e limitazioni alla circolazione e sosta mezzi quali roulotte, campers, caravan e simili, nonché all'attività di campeggio, nel territorio del Comune di Ortona:

1. E' vietato l'accesso e la sosta, con rimozione forzata, a roulotte, campers, caravan e simili, nelle seguenti aree di parcheggio a servizio delle zone litoranee: Lido Saraceni, comprendendo le aree a margine di Via Cervana ed il piazzale alla radice del molo sud del porto, Lido Riccio, aree a margine della S.P. Lido Riccio, Lido Arielli, area a margine del litorale, nonché il terminal bus in località Fontegrande ed il piazzale a servizio della zona artigianale;
2. nelle stesse aree, è vietata l'attività di campeggio come sopra descritta;
3. l'attività di libero campeggio, come sopra descritta, è parimenti vietata in tutto il territorio comunale, anche mediante l'utilizzo di tende o attrezzature similari; è consentita solo all'interno delle aree idoneamente attrezzate ed autorizzate;
4. Nel territorio comunale, con l'esclusione delle aree indicate al punto 1., la circolazione e la sosta di roulotte, campers, caravan e simili è disciplinata dall'art. 185 del vigente Codice della Strada.

Sanzioni:

- le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 1. e 4. sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada;
- le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 2. e 3. sono soggette alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000;
- E' abrogata ogni precedente ordinanza in merito, in particolare l'ordinanza nr. 142/1978.

E' abrogata ogni precedente ordinanza in merito, in particolare l'ordinanza nr. 142/1978.”

Dare mandato al Dirigente il Settore AA.TT. e PP. di provvedere a limitare l'accesso, nelle aree di parcheggio sopraindicate al punto 1., ai soli veicoli di altezza massima inferiore a mt. 2, mediante l'installazione di barre limitatrici dell'altezza dei veicoli transitanti.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei Lavori Pubblici, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo del 30.04.1992 nr. 285 e dell'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione, oppure, entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.

Gli Organi di Polizia sono incaricati della vigilanza per il rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, 08 luglio 2015

IL SINDACO

Dott. Vincenzo D'OTTAVIO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993